



**COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA**

Tel 041/486788  
Fax 041/487379

*Piazza XXV Aprile n.2 – 30036 Santa Maria di Sala (VE)*

*P.IVA 00625620273*

**ORIGINALE**

**Deliberazione N. 11**  
**in data 23-12-2024**

**Verbale di Deliberazione del Commissario prefettizio**  
**con i poteri del Consiglio comunale**

|          |                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto: | <b>RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE<br/>DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA EX ART. 20, D.LGS.<br/>19/08/2016 N. 175</b> |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'anno duemilaventiquattro, addì ventitre del mese di dicembre alle ore 09:30 nella Residenza Municipale è presente la Dott.ssa Paola De Palma, Commissario nominato con Decreto del Prefetto di Venezia prot. 28108 del 19/12/2024, la quale, con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott. Longo Silvano, assume la deliberazione di seguito riportata.

## **IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO il Decreto del Prefetto di Venezia Proc. n. 1968/2024 del 19/12/2024 pervenuto al protocollo comunale n. 28108 in data 19/12/2024 con il quale si è provveduto alla sospensione del Consiglio Comunale del Comune di Santa Maria di Sala ed alla nomina del Commissario Prefettizio, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco, nella persona della Dott.ssa Paola De Palma per la provvisoria gestione del Comune stesso fino all'insediamento degli organi ordinari;

Premesso che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 55 del 21.12.2018 ha adottato il provvedimento del “Piano ordinario di ricognizione delle partecipazioni ex art. 20, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ricognizione stato di avanzamento del piano di ricognizione straordinaria” a seguito del quale ha deliberato di approvare la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Santa Maria di Sala alla data del 31 dicembre 2017;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 52 del 18.11.2019 con la quale è stato adottato il provvedimento di ricognizione annuale delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2018, ex art. 20 D.Lgs. 19/08/2016 n. 175
- n. 54 del 23.12.2020 con la quale è stato adottato il provvedimento di ricognizione annuale delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2019, ex art. 20 D.Lgs. 19/08/2016 n. 175
- n. 66 del 15.12.2021 con la quale è stato adottato il provvedimento di ricognizione annuale delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2020, ex art. 20 D.Lgs. 19/08/2016 n. 175;
- n. 59 del 22.12.2022 con la quale è stato adottato il provvedimento di ricognizione annuale delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2021, ex art. 20 D.Lgs. 19/08/2016 n. 175;
- n. 75 del 21.12.2023 con la quale è stato adottato il provvedimento di ricognizione annuale delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2022, ex art. 20 D.Lgs. 19/08/2016 n. 175;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 che, all'art. 20, prevede che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detenga partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Preso atto che è stata ora effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute dal Comune in enti di tipo societario al 31/12/2023, dalla quale non risultano mutamenti rispetto alla ricognizione ordinaria dell'anno precedente e pertanto risultano le seguenti partecipazioni dirette:

- 1) V.E.R.I.T.A.S. SpA: n. 42.644 azioni del valore unitario di E. 50,00, per una partecipazione complessiva di E. 2.132.200,00, pari all'1,466466% del capitale sociale complessivo di E. 145.397.150;
- 2) AZIENDA del CONSORZIO TRASPORTI VENEZIANO (A.C.T.V.) SpA: n. 915 azioni del valore unitario di E. 26,00, per una partecipazione complessiva di E. 23.790,00, pari allo 0,096% del capitale sociale di E. 24.907.402;

Atteso che il Comune può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a. Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b. Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c. Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d. Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Tenuto conto che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.
- 3. rientrano nell'elenco previsto dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del già menzionato Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Santa Maria di Sala e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato

nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Rilevato inoltre che:

- L'ambito della ricognizione richiesta è esteso anche alle partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, dato che il testo unico definisce partecipazione diretta "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi" e partecipazione indiretta "la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica" (art. 2, lett. g);
- A norma delle definizioni di cui sopra, l'analisi annuale ha ad oggetto solamente le partecipazioni, dirette e indirette, in enti di tipo societario;

Vista la delibera Corte dei conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.lgs. n. 175/2016;

Viste le Linee guida del Dipartimento del Tesoro, condivise con la Corte dei conti, sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.lgs. n. 175/2016 e sul censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 D.L. n. 90/2014;

Vista altresì la delibera Corte dei conti, Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21/12/2018, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo e la modulistica per la revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20, D. Lgs. n. 175/2016;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate è adempimento annuale obbligatorio da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, c. 3, T.U.S.P.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Statuto comunale,

## **DELIBERA**

1. di prendere atto di quanto espresso nelle premesse del presente provvedimento;

2. di approvare la ricognizione ordinaria annuale delle partecipazioni societarie che prevede il mantenimento di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Santa Maria di Sala al 31 dicembre 2023 individuate come dai documenti allegati “**Allegato A**” e “**Allegato B**” che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione consiliare;
3. di dare atto che alla data del 31/12/2023 non risultano partecipazioni da alienare, né che occorre intraprendere misure di razionalizzazione, fusione o soppressione;
4. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
5. di disporre che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato nella banca dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall’art. 21, Decreto correttivo - D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
6. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall’art. 20, c. 3, D.lgs. n. 175/2016 e dall’art. 21, Decreto correttivo.
7. di dare atto che in data 19/12/2024 al protocollo del comune n. 28108 il Prefetto di Venezia – Ufficio Territoriale del Governo, comunicava il Decreto Proc. n. 1968/2024 del 19/12/2024 con il quale si è provveduto alla sospensione del Consiglio Comunale del Comune di Santa Maria di Sala in attesa del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento dello stesso Consiglio Comunale e nominava la Dott. ssa Paola De Palma Commissario Prefettizio, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco, per la provvisoria gestione del Comune stesso fino all’insediamento degli organi ordinari;
8. di demandare agli Uffici competenti la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio online;
9. di dare atto che la predetta pubblicazione, salve le garanzie previste dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e che, ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

#### **IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

delibera di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene sottoscritto digitalmente come segue.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Paola De Palma

IL SEGRETARIO GENERALE

Silvano Longo

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**  
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Si attesta che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo pretorio del Comune:

- ☒ è eseguibile dal giorno della sua approvazione essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TUEL)
- ☐ diverrà eseguibile dopo il decimo giorno della sua pubblicazione in quanto non immediatamente eseguibile (art. 134, comma 3, TUEL)